



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

Corso UMBERTO I n. 8 - 90044 CARINI (PA) - Tel.: 091/8661302

Plesso distaccato "Agliastrelli" – via Lombardia n. 4 – tel.: 091-8688183

C.F.: 97343620825 – Cod. Univoco Fatt.: ON6GEM - Sito web: www.icsfalconecarini.edu.it

E-mail: paic8bc00e@istruzione.it - PEC: paic8bc00e@pec.istruzione.it

(Allegato 1 - verbale n. 6 Collegio docenti del 7/05/2024)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa validità dell'anno scolastico (Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017).

Secondo tale normativa, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali il Collegio dei Docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Orario annuale Personalizzato

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 990 ore (comprehensive ore di riduzione orario lezioni apertura e chiusura a.s.)

Frequenza obbligatoria in ore per la validità dell'anno scolastico ($\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato)

Tipologia delle classi	Orario annuale personalizzato
Classi a tempo ordinario con 30 ore settimanali	N. 743 ore

La deroga è prevista per:

- **Gravi problemi di salute:** assenze per malattia adeguatamente documentate e/o per terapie o cure programmate
- **Gravi motivi familiari**
- **Regolarizzazione della frequenza del corso dell'anno scolastico.** Situazioni di alunni che, a seguito degli interventi effettuati per recuperare all'adempimento dell'obbligo scolastico, hanno reso più regolare la frequenza delle lezioni nel corso dell'anno scolastico ed hanno avviato un regolare processo di apprendimento e di integrazione nel contesto scolastico

Le deroghe possono essere applicate solo ove il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno/a interessato/a abbia comunque raggiunto le competenze minime e possa acquisire un adeguato livello di competenze nell'anno scolastico successivo attraverso un recupero degli apprendimenti anche autonomo.

Non costituisce assenza la posizione degli studenti che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l'ingresso a scuola o ne scelgono l'uscita anticipata

Verranno conteggiate quali presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e didattico-formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, recupero scolastico pomeridiano, tutoring, ecc); attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc...)
- Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti contenuti nel PTOF e la partecipazione ai moduli formativi afferenti ai progetti del PNRR in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti), costituiscono un bonus orario per lo studente da portare in riduzione delle assenze

La fruizione della deroga è subordinata a:

1. Documentazione a cura dei genitori: certificazione medica + dichiarazione personale
2. Documentazione del Consiglio di Classe: computo delle assenze e andamento di esse che dimostra la progressiva riduzione, segnalazione all'Operatore Psicopedagogico, convocazione formale dei genitori.

La deroga è prevista per i casi su citati e debitamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Per gli alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo PEI, e quanto verbalizzato nei consigli di classe.

CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI

per l'ammissione alle classi successive e/o agli esami di fine ciclo

La valutazione degli studenti della Secondaria I Grado viene accertata secondo le disposizioni in vigore: normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (*cfr. premessa normativa*)

Ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato

Ammissione – non ammissione alla classe successiva

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 l'ammissione alla classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Per gli alunni (classi prime e seconde) che vengono ammessi alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza, si procederà alla segnalazione tempestiva alle famiglie con una nota informativa sugli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.

Ammissione – non ammissione all'esame di Stato

Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti prerequisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998

3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, *senza utilizzare frazioni decimali*.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all'unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- assenze superiori ad 1/4 dell'orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 62 del 2017, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio docenti)
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- carenze nelle abilità fondamentali
- mancanza di impegno
- inadeguato livello di maturazione comportamento scorretto



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Pasqualina Guercia

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24 - 37)